



**Disposizioni per lo svolgimento degli esami conclusivi dei percorsi di IeFP per il conseguimento della qualifica professionale realizzati dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà avviati nell'a.s. 2018/2019**

**1. Premessa**

Le presenti disposizioni intendono garantire la possibilità di una migliore gestione e organizzazione degli esami conclusivi dei percorsi avviati nell'a.s. 2018/2019 e di preparare adeguatamente gli studenti a sostenere le prove finali.

Ai sensi della Legge regionale n. 5/2011 e dell'Accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna del 25 gennaio 2012 la realizzazione dei percorsi a qualifica erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali ha a riferimento gli standard formativi regionali, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1776/2010 e n. 1287/2011 e ss.mm.ii., che hanno recepito gli standard di apprendimento relativi alle competenze di base e tecnico professionali delle Figure nazionali del Repertorio di IeFP, integrandoli con gli obiettivi formativi specifici dello standard professionale della qualifica regionale.

Le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, prevedono modalità didattiche e formative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento con l'adozione di metodologie didattiche d'aula, laboratoriale e in situazione, nonché metodologie di valutazione degli apprendimenti coerenti con il dispositivo regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013.

Il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", nel disciplinare al Capo III i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, prevede che:

- i percorsi abbiano una durata complessiva pari ad almeno 990 ore annue;
- siano ammessi all'esame finale gli studenti che abbiano frequentato almeno il 75% del monte orario dell'intero percorso triennale.

L'Accordo del 20 febbraio 2014 tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)"

prevede, al punto. 2 "Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP", lettera g) "Periodo di svolgimento dell'esame" che *"al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP vengono svolti entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Deroche a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate."*

## **2. Requisiti di accesso, modalità di svolgimento e composizione delle Commissioni per gli esami conclusivi dei percorsi avviati nell'a.s. 2018/2019**

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 739/2013, possono accedere all'esame per il rilascio della qualifica professionale gli studenti che abbiano conseguito almeno il 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna Unità di Competenza della Qualifica oggetto di verifica e siano in possesso delle competenze "di base" di cui all'Accordo del 27/7/2011.

In condizioni di invarianza delle disposizioni nazionali, gli Istituti realizzeranno gli esami finali per il rilascio della qualifica professionale in presenza e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio epidemiologico.

Le prove d'esame potranno svolgersi prevedendo in alternativa una delle seguenti modalità:

modalità A.

- una prova pratica, anche organizzata per piccoli gruppi, che dia evidenza delle competenze acquisite nell'iter formativo;
- un colloquio individuale anche centrato sulle modalità di svolgimento della stessa prova pratica;

modalità B.

- un colloquio individuale di presentazione di un elaborato predisposto dallo studente che dia evidenza delle conoscenze e delle abilità acquisite nell'iter formativo.

Il colloquio potrà svolgersi a distanza nei soli casi di impossibilità oggettive, ovvero derivanti dall'adozione di ulteriori disposizioni nazionali in materia di contenimento del rischio di contagio epidemiologico, o soggettive di uno o più allievi, facendo comunque ricorso agli strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della procedura.

Qualunque sia la modalità di svolgimento dei colloqui, al fine di garantirne la trasparenza, gli stessi non possono essere realizzati "a porte chiuse" ma dovrà essere garantita la possibilità ai

candidati di assistere, eventualmente attraverso un collegamento da remoto, ai colloqui degli altri candidati.

Le Commissioni d'esame dovranno essere composte da:

- 1 Esperto di Area professionale e qualifica (EAPQ), che essendo figura esterna, garantisce la terzietà delle procedure d'esame;
- 2 Esperti dei Processi Valutativi EPV di cui uno interno all'Istituto titolare del percorso e uno esterno proveniente o da altro Istituto professionale accreditato per i percorsi IeFP avviati nell'a.s. 2018/2019 o da un Ente di Formazione professionale accreditato, individuati direttamente dall'elenco regionale.

### **3. Termini per lo svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica professionale esami conclusivi dei percorsi avviati nell'a.s. 2018/2019**

Gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP avviati nell'a.s. 2018/2019, in condizioni di invarianza delle disposizioni nazionali, dovranno essere svolti entro l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022. Deroche a tale termine, a fronte di situazioni specifiche adeguatamente motivate, potranno essere preventivamente richieste e autorizzate, con nota del Responsabile del Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza, fermo restando l'impegno degli Istituti professionali ad attivare tutte le possibili soluzioni atte a garantire il rispetto del suddetto termine. Si precisa in ogni caso che eventuali sessioni suppletive potranno essere calendarizzate oltre al termine dell'a.s. senza richieste di autorizzazioni.